

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2499-A)

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE MILITERNI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 25 gennaio 1963 (V. Stampato n. 4157)

d'iniziativa del deputato DURAND de la PENNE

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 gennaio 1963*

Comunicata alla Presidenza il 13 febbraio 1963

Interpretazione autentica della legge 25 gennaio 1962, n. 24, relativa al
computo dell'anzianità di servizio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 24, stabilisce che per gli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza — « provenienti dai sottufficiali » — l'anzianità di servizio, agli effetti della progressione economica dello stipendio è computata dal giorno di arruolamento e, comunque, da data non anteriore al 17° anno di età.

La norma, nella sua formulazione estensiva (« provenienti dai sottufficiali »), non dovrebbe dar luogo a dubbi di interpretazione. *In claris non fit interpretatio*. Tuttavia, in sede di applicazione, risulta che sono stati esclusi dai benefici della legge:

a) gli ufficiali in servizio permanente per la cui nomina non fu, a suo tempo, richiesto, come condizione, lo *status* di sottufficiale;

b) gli ufficiali di complemento provenienti dai sottufficiali in servizio permanente o in carriera continuativa.

Le predette esclusioni non sono legittimate dalla norma di cui all'articolo 1 della citata legge, la quale ipotizza, come condizione unica dell'applicazione dei benefici, la condizione di fatto della mera provenienza degli ufficiali dai sottufficiali, senza prevedere alcun'altra condizione limitativa dell'operatività della legge.

Al fine di ovviare ai dubbi interpretativi, viene articolata dal presente disegno di legge una nuova formulazione della norma che sostituisce alla dizione, già di per se generica ed estensiva a tutti i casi ipotizzati, « provenienti dai sottufficiali » la seguente dizione: « che comunque abbiano prestato servizio da sottufficiali ».

Il relatore, pur non nascondendo la sua perplessità per il fatto che una norma di recente e chiara formulazione abbia potuto ingenerare dubbi interpretativi, raccomanda al Senato l'approvazione del disegno di legge. *Quod abundat non vitiat*: specie allorchè trattasi della riaffermazione fondamentale della chiarezza e della « certezza » del diritto.

MILITERNI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 25 gennaio 1962, n. 24, devono intendersi applicabili anche agli ufficiali in servizio permanente nonchè agli ufficiali di complemento che comunque abbiano prestato servizio da sottufficiale.